

NUOVE TECNOLOGIE NEL DIRITTO SOCIETARIO- 20 AGOSTO 2021 ORE 06:00

La costituzione di S.r.l. inaugura l'atto notarile informatico "a distanza"

*Stefano Loconte - Professore straordinario di Diritto Tributario presso l'Università degli Studi LUM di Casamassima
Riccardo Sansoni - Avvocato - Loconte & Partners*

Si amplia l'utilizzo di strumenti e processi digitali nel diritto societario. Il decreto legislativo di recepimento della direttiva UE n. 2019/1151, approvato dal Consiglio dei Ministri del 5 agosto 2021, innova ulteriormente la disciplina della S.r.l. e ammette la possibilità di un atto notarile informatico "a distanza", in cui le parti intervengono (soltanto) in videoconferenza, con accertamento dell'identità sulla base di strumenti digitali e sottoscrizione apposta mediante firma digitale. Con una serie di limitazioni, però: la nuova disciplina è applicabile alle sole costituzioni di S.r.l. e di S.r.l. semplificate, il capitale sociale deve essere versato mediante conferimenti in denaro e, infine, la costituenda società deve avere sede in Italia.

Il Consiglio dei Ministri del 5 agosto 2021 ha approvato lo schema di decreto legislativo di recepimento della **direttiva (UE) n. 2019/1151** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 relativa all'uso di **strumenti e processi digitali nel diritto societario**.

La novità più rilevante è quella contenuta all'art. 2 dello schema di decreto, il quale prevede che l'**atto costitutivo delle società a responsabilità limitata** e delle **società a responsabilità limitata semplificata** aventi sede in Italia e con capitale versato mediante conferimenti in denaro, può essere ricevuto dal notaio, per **atto pubblico informatico**, con la partecipazione in **videoconferenza** delle parti richiedenti o di alcune di esse. Gli atti di cui al periodo precedente sono ricevuti mediante utilizzo di una **piattaforma telematica** predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato.

Questo intervento si inserisce a cavallo tra due filoni di ammodernamento dell'ordinamento: uno, iniziato con il processo di rinnovamento e semplificazione della disciplina della società a responsabilità limitata e, il secondo, avviato con la possibilità di ricorrere agli **strumenti informatici** per formalizzare lo svolgimento di fatti giuridici (come le delibere assembleari), ovvero per la formalizzazione di negozi giuridici.

Verso la semplificazione della disciplina della S.r.l.

In relazione al primo filone, il provvedimento in commento testimonia la prosecuzione da parte del legislatore del percorso orientato - talvolta in maniera un po' ondivaga - a semplificare e proiettare nel futuro la S.r.l., tipo sociale che, ormai sempre più, può essere considerato uno strumento d'avanguardia del nostro ordinamento. Questo filone, iniziato con i D.L. n. 1/2012, n. 83/2012 e n. 76/2013, i quali hanno creato le attuali varianti della S.r.l. a capitale minimo (art. 2463, comma 4, c.c.) e della S.r.l. semplificata (art. 2463-*bis* c.c.), è continuato col D.L. n. 179/2012, che ha introdotto le start-up innovative, ed è proseguito con i D.L. n. 3/2015 e n. 50/2017 in materia di piccole e medie imprese (PMI).

Le nuove tecnologie entrano nel diritto societario

Il secondo filone è quello che segna a livello normativo l'apertura dell'ordinamento alle nuove tecnologie.

Un importante passo in tal senso è stata l'introduzione dell'**atto pubblico informatico**, avvenuta con il D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 110 che ha inserito nella Legge Notarile n. 89 del 1913, gli

articoli 47-*bis*, 47-*ter* e 52-*bis*. Questa normativa, in particolare, ha esteso all'atto notarile informatico l'**efficacia di atto pubblico**, di cui all'art. 2700 c.c., e ha previsto, all'art. 52 *bis*, che l'atto notarile informatico si perfeziona, alla presenza del notaio, con la sottoscrizione (apposta con **firma digitale o elettronica**, consistente anche nell'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa) delle parti, di eventuali fidefacenti, interpreti e testimoni, seguita da quella, sempre digitale, del notaio, da apporsi alla presenza dei soggetti predetti. Sino ad oggi, però, l'**atto notarile informatico è obbligatorio** (già dal 2013) **esclusivamente** per la stipula dei **contratti di appalto** di lavori, servizi e forniture con la Pubblica Amministrazione. È possibile, tuttavia, la stipula di qualsiasi altro atto giuridico, purché in presenza.

Questo processo, poi, è stato senza dubbio accelerato dalla pandemia: la legislazione emergenziale (D.L. 17 marzo 2020, n. 18) ha previsto la possibilità che le assemblee e le adunanze degli organi delle società si svolgessero in audio-videoconferenza anche in mancanza di un'espressa previsione statutaria in tal senso, possibilità prorogata sino al 31 dicembre 2021 dal D.L. 23 luglio 2021, n. 105.

Leggi anche [Assemblee di società in videoconferenza: arriva la proroga fino al 31 dicembre 2021](#)

Atto notarile informatico a distanza

Lo schema di provvedimento approvato dal Consiglio dei Ministri rappresenta un'innovazione consistente nel panorama normativo attuale.

Da un lato, infatti, innova ulteriormente la disciplina della S.r.l., e segnatamente la fase della **costituzione** (sul punto sia consentito solo un rimando alla [sentenza 4 marzo 2021, n. 2643 del Consiglio di Stato](#), che ha sancito l'illegittimità del decreto 17 febbraio 2016 con cui il MISE aveva previsto la costituzione delle S.r.l. startup innovative esclusivamente con modalità informatica e senza intervento notarile).

Dall'altro canto, invece, è ammessa la possibilità di un atto notarile informatico "a distanza", in cui le parti intervengano (soltanto) in **videoconferenza**.

Come evidente, si tratta di un passo avanti molto significativo nel dibattito iniziato già prima della pandemia sulla possibilità di introdurre nell'ordinamento il cd. "**atto notarile a distanza**", ed in cui l'accertamento dell'identità delle parti non venga compiuto dal notaio in presenza, bensì possa essere svolto sulla base di strumenti di identità digitale, ed in cui la sottoscrizione possa essere apposta mediante firma digitale.

Lo schema del provvedimento approvato in Consiglio dei Ministri va in questa direzione, ma prevede una serie di **limitazioni** (art. 2, comma 1).

La prima di queste ha carattere negoziale, la nuova disciplina, infatti, è applicabile alle sole costituzioni di **società a responsabilità limitata** e di **società a responsabilità limitata semplificate** (escluse le altre società).

Esiste, poi, un limite di tipo oggettivo, atteso che il **capitale sociale** deve avere ad oggetto **conferimenti in denaro**, il cui versamento dovrà avvenire con bonifico bancario (eseguito prima dell'atto) sul conto corrente dedicato del notaio (di cui all'art. 1, comma 63, legge n. 147/2013).

Infine, vi è una limitazione geografica, data dal fatto che la costituenda società deve avere **sede in Italia**.

Un'importante precisazione, poi, è quella contenuta al comma 4 dell'art. 2, il quale - in materia di **competenza notarile**, e con riferimento all'art. 26 della Legge Notarile - prevede che il notaio rogante possa essere scelto dalle parti (soltanto) tra quelli che abbiano la propria sede nel territorio del distretto di Corte d'Appello in cui si trova la residenza di almeno di una delle parti (*rectius* dei soci) ovvero in cui la costituenda società avrà la propria sede.

Come evidente, malgrado il perfezionamento dell'atto sia integralmente a distanza, la disciplina impedisce di poter richiedere l'intervento di un notaio che sia totalmente slegato dal luogo di

residenza di uno dei soci oppure in cui verrà stabilita la sede sociale.

Infine, rimanendo sul tema, il comma 6 dello schema di provvedimento ammette la **rettifica unilaterale** da parte del notaio (art. 59-*bis* Legge Notarile) degli **errori materiali** eventualmente presenti in atti informativi (tutti, e non solo le costituzioni di S.r.l. “a distanza”), già previsto per gli atti pubblici “ordinari”.

Un cenno, in ultimo, all’art. 6 del provvedimento, il quale introduce alcune modifiche agli articoli 2475 e 2383 c.c. In particolare, viene previsto che agli amministratori di S.r.l. si applichino le stesse cause di **ineleggibilità** e **decadenza** degli amministratori di S.p.a. (art. 2382 c.c.) e che la nomina degli amministratori sia delle S.r.l. che delle S.p.a. sia preceduta da una loro dichiarazione in ordine all’inesistenza di cause di ineleggibilità.